

Ai docenti tutti

Al personale A.T.A.

Al sito

Alla Bacheca del Registro Elettronico

Oggetto : attività di prevenzione a contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo.

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo. L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Inoltre sono stata pubblicate [le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#). (allegato 1)

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come “ qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1)

Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo. Il nostro istituto ha individuato il prof. Aricò

Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può

rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Per il fenomeno del bullismo non esiste una definizione giuridica anche se viene spesso operata per analogia a quella di "mobbing" e mancando una definizione univoca di bullismo si fa riferimento alla letteratura scientifica sull'argomento:

"uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni".

Sono considerati dalla giurisprudenza atti di bullismo:

- 1 Insulti, offese, prese in giro
- 2 Voci diffamatorie e false accuse
- 3 Razzismo
- 4 Critiche immotivate ed eccessivo controllo
- 5 Piccoli furti
- 6 Estorsione
- 7 Minacce
- 8 Violenza privata
- 9 Aggressioni e/o giochi violenti
- 10 Lesioni personali
- 11 Esclusione dal gioco
- 11 Percosse
- 13 Danneggiamento di cose altrui.

Si possono configurare i seguenti reati penali

- percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.);
- danni alle cose, danneggiamento (art. 635 cod. pen.);
- offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.);

- minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.);
- prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.)

Per i profili di responsabilità che derivano dal un comportamento che può essere individuato come bullismo sono :

Bullo maggiorenne

La responsabilità è solo sua

Bullo minorenn

La colpa è sua, degli insegnanti che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi e dei genitori che hanno il dovere di educare il ragazzo.

Colpa del bullo minorenn

L'art. 2046 c.c. pone una regola fondamentale per i casi di bullismo, secondo l'articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il del significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.

Anche il minore, se ritenuto capace di intendere di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola.

Si parla tecnicamente di:

culpa in educando relativamente alla colpa dei genitori;

culpa in vigilando ed anche in educando degli insegnanti;

Culpa in educando

L'affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli.

L'art. 2048, 1° comma, recita: "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi".

L'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando.

Culpa in vigilando

Lo studente, con l'iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti turbino/impediscono il corretto esercizio di tale diritto.

I sig.i docenti sono invitati a sorvegliare il comportamento in classe sia di gruppo che di singoli.

In modo particolare si evidenzia la responsabilità derivante da riprese video non autorizzate effettuate durante l'orario di servizio del docente e che siano pubblicate su una piattaforma digitale.

Il docente o comunque il personale scolastico che viene a conoscenza della pubblicazione su una piattaforma digitale di un video o di foto lesive della dignità personale di un'alunna o alunno o del personale della scuola, deve darne comunicazione all'ufficio di presidenza per le valutazioni del caso e per i provvedimenti previsti.

Si invita i docenti allo scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite con le circolari precedenti e contenute nel "Regolamento d'istituto per l'uso di cellulari e dispositivi elettronici".

Il dirigente scolastico
Mario Sironi